



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI
SOCIALI
SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE

Genova, 7 AGO. 2014

Prot. n. PG/2014/164289
Allegati: 1
Fasc/Class. 2014/814.10.2.2/1

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL. Liguri

Al Direttore S.C. Monitoraggio
Attività Territoriali
A.S.L. 1 Imperiese
Dott. Giovanni Bruno

Al Direttore f.f. U.O. Medicina di
Base e Specialistica
A.S.L. 2 Savonese
Dott. Dino Dessi

Al Direttore S.C. Cure Primarie
A.S.L. 3 Genovese
Dott. Lorenzo Bistolfi

Al Direttore S.C. Servizio
Amministrazione del Personale
ASL 3 Genovese
Dott. Davide Amodeo

Al Dirigente S.C. Organizzazione
Servizi Sanitari di Base
A.S.L. 4 Chiavarese
Dott.ssa Elisabetta Barbiroglio

Al Responsabile Struttura
Semplice Dipartimentale
Gestione delle Convenzioni
A.S.L. 5 Spezzino
Dott. Roberto Torre

Oggetto: Prescrizioni di prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di
assistenza farmaceutica a soggetti
esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria in base al reddito.

Loro sedi

Con riferimento alle criticità, già segnalate a Codeste Aziende con nota prot. n. PG/2014/48768 del 7 marzo 2014 (allegata alla presente per comodità di consultazione) che emergono con frequenza dalla reportistica delle ricette prescritte ed erogate in regime di esenzione, resa disponibile da SOGEI sul sito Sistema TS, ed a seguito di quanto emerso nelle recenti riunioni con i responsabili delle Cure Primarie in indirizzo, al fine di sensibilizzare i medici prescrittori circa gli obblighi e le responsabilità in cui incorrono nel rilevare e riportare il codice di esenzione per reddito

su ricettario del SSN, si ritiene doveroso illustrare di seguito le modalità previste ai fini della corretta individuazione, in sede di prescrizione di prestazioni sanitarie, degli aventi diritto all'esenzione per reddito.

Come noto, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", dispone che:

- ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso, in lettura, alle informazioni concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a € 36.151,98 di cui all'art. 8 comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- l'INPS rende disponibile al SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, l'accesso alle informazioni concernenti gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonché gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo;
- il Sistema Tessera Sanitaria sulla base dei dati di cui ai punti precedenti:
 - a) seleziona i soli nuclei familiari sulla base delle soglie di reddito, di condizione di pensionato e di età di cui all'art. 8 comma 16 della legge 537/1993, per i soli soggetti assistiti dal SSN;
 - b) associa ad ogni singolo assistito dei nuclei familiari di cui alla lettera a) il codice di esenzione di cui al DM 17 marzo 2008;
 - c) rende disponibile, annualmente, ai medici prescrittori del SSN e alle Aziende Sanitarie Locali le informazioni di cui alla lettera b) con la seguente codifica:

E01: soggetti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: disoccupati iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;

E03: titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;

E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- attraverso le autocertificazioni presentate presso gli sportelli delle AASSLL da parte dei soggetti non presenti nei dati del sistema TS che ritengono di godere del diritto all'esenzione per reddito, tale elenco viene aggiornato dinamicamente e completato annualmente;
- ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, l'Azienda Sanitaria Locale di competenza provvede a fornire direttamente, su supporto cartaceo o informatico, le informazioni di cui alla summenzionata lettera c) inerente l'elenco dei propri assistiti con un codice di esenzione per reddito.

Con riferimento agli altri medici prescrittori, specialisti ambulatoriali convenzionati e specialisti dipendenti ospedalieri, qualora non dispongano delle funzionalità del sistema informatico, le informazioni di che trattasi sono rilevate dalla prescrizione che ha originato l'accesso al

medesimo prescrittore, ovvero, per le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della prestazione;

- all'atto della prescrizione su ricettario del SSN, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi di quanto sopra, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta.

L'assistito può richiedere informazioni circa la propria posizione in merito al diritto all'esenzione per reddito, recandosi presso la ASL di competenza.

Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni di cui al punto precedente, è tenuto a richiedere all'Azienda Sanitaria locale di competenza, previa presentazione di autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito o della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. La ASL rilascia il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito, che riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del SSN a cura del medico prescrittore; sulle autocertificazioni di cui sopra le Aziende sanitarie Locali operano i dovuti controlli ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e adottano i provvedimenti conseguenti in caso di accertamento dell'insussistenza del diritto all'esenzione.

Con deliberazioni della Giunta Regionale del 5 agosto 2011, n. **1045** ad oggetto "Compartecipazione alla spesa sanitaria: nuove modalità di accertamento e verifica delle esenzioni in base al reddito" e n. **1053** ad oggetto "art. 17, comma 6 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Disposizioni conseguenti", sono stati estesi anche alle prescrizioni di assistenza farmaceutica i criteri per il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui al D.M. summenzionato, e sono state individuate direttive vincolanti per le Aziende Sanitarie al fine di garantire la verifica del diritto all'esenzione in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in attuazione della normativa nazionale vigente.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative e di indirizzo richiamate, a decorrere dal mese di novembre 2011, **le modalità di accertamento del diritto all'esenzione di che trattasi sono quelle di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009, richiamate nella DGR n. 1045/2011, mentre non sono più operative le modalità di attestazione tramite l'apposizione della firma sulla ricetta da parte del cittadino esente.**

In particolare, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 7 e 8 del D.M. 11 dicembre 2009, **all'atto della prescrizione sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta dell'assistito, il medico di medicina generale/il pediatra di libera scelta:**

- **rileva l'eventuale codice di esenzione, consultando ed utilizzando i dati resi disponibili dall'anagrafe sanitaria regionale, dagli elenchi trasmessi dalla ASL o direttamente riscontrando l'informazione dal tesserino di esenzione o dal certificato provvisorio in possesso del cittadino, lo comunica all'interessato, e lo riporta sulla ricetta;**
- **in alternativa, provvede ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta;**
- **qualora l'assistito non risulti in alcuno degli elenchi summenzionati né sia in possesso del tesserino di esenzione o certificato provvisorio, ma manifesti comunque l'intenzione di avvalersi del diritto all'esenzione per reddito, il medico lo invita a recarsi presso l'Azienda Sanitaria locale di competenza, dove, previa presentazione di autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito o della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, potrà ottenere il certificato provvisorio, nominativo, di esenzione per**

reddito, attestante il codice di esenzione che il medico potrà riportare sulla ricetta del SSN.

La rilevazione della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, e la relativa apposizione del codice sulla ricetta del SSN, in sede di prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica, nonché la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche concernenti il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni, oltre a costituire, nella loro complessità, un onere posto a carico del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta dalla normativa nazionale, si configurano altresì tra gli obblighi e compiti previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali e Accordi Integrativi regionali vigenti, che regolamentano i rapporti con i suddetti sanitari convenzionati con il SSN.

Nello specifico, per la medicina generale si richiamano le disposizioni di cui all'art. 45 comma 4 lettera b) dell'ACN e di cui all'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 3 giugno 2013, approvato con DGR n. 1027 del 5 agosto 2013, mentre per la pediatria di libera scelta si fa riferimento agli obblighi e compiti di cui all'art. 44 comma 2 lettera j) e di cui all'Accordo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 30 maggio 2013, approvato con DGR n. 721 del 21 giugno 2013.

Ne consegue, pertanto, che le violazioni di tali obblighi e compiti previsti dagli accordi nazionali e regionali, nonché delle norme di rango legislativo, costituiscono illeciti disciplinari, che come tali sono soggetti all'applicazione dei procedimenti ex art. 30 dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali richiamati.

Naturalmente le modalità di rilevazione della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, e la relativa apposizione del codice sulla ricetta del SSN, in sede di prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di prestazioni farmaceutiche, in conformità a quanto previsto dalla normativa in questione, costituiscono un obbligo anche a carico degli altri medici prescrittori, **medici specialisti ambulatoriali convenzionati ed ospedalieri dipendenti**, con analoghe conseguenze di responsabilità per violazione dello stesso, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi accordi e contratti collettivi di lavoro.

Fermo restando la responsabilità dell'assistito in materia di rilascio di dichiarazioni false (D.P.R. 445/2000), è necessario infine evidenziare che anche inesattezze nella indicazione sulla ricetta dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, da parte dei medici prescrittori, possono generare responsabilità in capo agli utenti che si trovano indebitamente a beneficiare di prestazioni sanitarie in regime di esenzione pur non avendone diritto.

Si prega quindi di notificare i contenuti della presente circolare a tutti i medici prescrittori, al fine di sensibilizzare gli stessi ad una più attenta e responsabile azione di verifica del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e si porgono i più cordiali saluti.


Il Direttore Generale
Dott. Franco Bonanni